



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL' IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

Parere n. 2679 del 16/03/2018

Progetto:	<p>Gasdotto Albania-Italia Trans Adriatic Pipeline TAP per il trasporto di gas naturale dal Mar Caspio all'Europa Occidentale D.M. n° 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. n° 72 del 16/04/2015</p> <p>ID_VIP 3115 Parere art. 9 DM 150/07</p> <p>Prescrizione A.5), ultimo capoverso, quesito interpretativo da parte della Società Proponente</p>
Proponente:	<p>Trans Adriatic Pipeline AG Italia</p>
Richiedente:	<p>D.G.V.A.A.</p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTO il Decreto favorevole di compatibilità ambientale DM n. 223 dell'11/09/2014, così come modificato dal DM n. 72 del 16/04/2015 (con cui è stata considerata superata la prescrizione A.13 del DM n. 223/2014), relativo al tratto italiano del gasdotto Albania-Italia denominato Trans Adriatic Pipeline TAP per il trasporto di gas naturale dal Mar Caspio all'Europa Occidentale - Proponente Trans Adriatic Pipeline AG Italia (d'ora in avanti Proponente).

RICHIAMATO il Parere favorevole, con prescrizioni, della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora in avanti CTVIA) n. 1596 del 29/08/2014 su cui è basato il succitato DM n. 223 dell'11/09/2014.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i..

VISTO in particolare l'art. 10 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. “*Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti*”.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248*” ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS.

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*” ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS.

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. n. GAB/DEC/150/2007 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS Prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011.

VISTA la nota Prot. 0001919/DVA del 26/01/2018, acquisita al Prot. 0000362/CTVA del 26/01/2018, con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (d'ora in avanti DVA) ha invitato questa Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS a voler esaminare la nota Prot. LT-TAPIT-ITG-00479 del 19/01/2018 del Proponente, acquisita al Prot. 0001312/DVA del 19/01/2018, e di trasmettere alla DVA le proprie considerazioni a riguardo e, in particolare, se l'interpretazione data dal Proponente in merito all'ottemperanza della prescrizione A.5), ultimo capoverso, è corretta.

CONSIDERATO che con la summenzionata nota Prot. LT-TAPIT-ITG-00479 del 19/01/2018 il Proponente ha richiesto alcuni chiarimenti in merito all'esatta interpretazione della prescrizione A.5), ultimo capoverso, di cui al decreto di compatibilità ambientale DM n. 223 dell'11/09/2014, così come modificato dal DM n. 72

X

ID VIP 3115 – Parere art. 9 DM 150/07 - Gasdotto Albania-Italia Trans Adriatic Pipeline TAP per il trasporto di gas naturale dal Mar Caspio all'Europa Occidentale D.M. n° 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. n° 72 del 16/04/2015 – Quesito interpretativo prescrizione A.5), ultimo capoverso

del 16/04/2015, secondo cui “...l'ottemperanza della prescrizione A.5) richiede al Proponente la sola necessità di uniformarsi ai criteri del Sistema di Gestione Ambientale EMAS/ISO senza avere l'obbligo di doversi certificare rispetto alle medesime norme, ovvero utilizzare esclusivamente imprese certificate....”.

CONSIDERATO il carattere d'urgenza del presente parere, con la nota Prot. 0000531/CTVA del 6/02/2018 del Presidente della CTVA è stato nominato il Gruppo Istruttore (d'ora in avanti G.I.) ai fini dell'espressione del parere art. 9 DM 150/07 relativo al quesito interpretativo riguardante la prescrizione A.5), ultimo capoverso, ed, in particolare, se è corretta l'interpretazione data dal Proponente con la nota Prot. LT-TAPIT-ITG-00479 del 19/01/2018.

VISTA la successiva nota Prot. 0003383/DVA del 9/02/2018, acquisita al Prot. 0000600/CTVA del 12/02/2018, la DVA ha trasmesso a questa Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS la nota ISPRA Prot. 13552 del 6/02/2018, acquisita al Prot. 0002971/DVA del 6/02/2018 con allegata nota congiunta ISPRA/ARPA Puglia denominata “Risposta alle osservazioni formulate da TAP sulla nota congiunta ISPRA/ARPA Puglia relativa alla prescrizione A.5 su EMAS/ISO” del 2/02/2018 predisposta per fornire alcune osservazioni/criticità in merito alla documentazione ultimamente fornita dal Proponente con nota Prot. LT-TAPIT-ITG-00466 del 21/12/201, sempre con riferimento all'ultimo capoverso della prescrizione A.5) secondo cui “...In base agli esiti dello studio, dovrà essere applicato, in accordo con ISPRA e ARPA Puglia, un Sistema di Gestione Ambientale (EMAS/ISO) con l'indicazione analitica delle singole attività (periodo di realizzazione e durata, modalità esecutive, localizzazione delle aree di lavorazione, mezzi coinvolti) e degli accorgimenti e dispositivi previsti per il contenimento, spaziale e temporale, della dispersione e deposizione dei fanghi bentonitici e del materiale dragato. Il Sistema di Gestione Ambientale dovrà fare parte integrante dei Capitolati di appalto per le imprese esecutrici dei lavori...”.

EVIDENZIATO E RICHIAMATO preliminarmente che, ad oggi, la scrivente Commissione CTVA ha espresso numerosi Pareri relativi al presente progetto, ed in particolare:

1. Istruttoria VIA: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline per il trasporto di gas naturale dal mar Caspio all'Europa Occidentale - (Parere CTVA n. 1596 del 29/08/2014 - D.M. n. 233 del 11/09/2014).
2. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Richiesta in merito alle modalità di ottemperanza delle prescrizioni in relazione alla sequenza temporale di realizzazione del progetto - (Parere CTVA n. 1942 del 18/12/2015).
3. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizioni A.3) e A.5). Richiesta chiarimenti interpretativi sulle modalità di ottemperanza - (Parere CTVA n. 1943 del 18/12/2015).
4. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A.11). Richiesta di parere sul manuale operativo - (Parere CTVA n. 1944 del 18/12/2015).
5. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Deroga ai sensi del D.M. 17/04/2008 realizzazione condotta all'interno del micro tunnel da ubicare in Melendugno (Le) sulla costa tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri - (Parere CTVA n. 1945 del 18/12/2015).
6. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline per il trasporto in Italia di gas dalla regione del Mar Caspio attraverso la Grecia e Albania. Proposta su modalità di ottemperanza alle prescrizioni del Decreto TAP. Parere CTVA 1942, del 18.12.2015, richiesta di aggiornamento/integrazioni al parere - (Parere CTVA n. 1973 del 29/01/2016).
7. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto Trans Adriatic Pipeline, D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. A seguito parere CTVA 1942, del 18/12/2015, 1^ Parte, richiesta di nulla

- osta alla procedibilità delle verifiche di ottemperanza n. A18), A28), A29), A44), e A45) da parte della Regione Puglia - (Parere CTVA n. 1989 del 12/02/2016).
8. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline - T.A.P. aggiornamento del layout del terminale di ricezione del gasdotto (PRT) richiesta di parere in merito alla necessità di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA l'intervento proposto - (Parere CTVA n. 2158 del 09/09/2016).
 9. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A.29), 2^ Parte - Lotti 2 e 3 e strade di accesso al PRT - (1^ Richiesta nulla osta - Interferenze con vegetazione arboreo-arbustiva e progetto esecutivo delle interferenze con gli ulivi da parte della Regione Puglia) - (Parere CTVA n. 2159 del 09/09/2016).
 10. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A. 44), 2^ Parte, Lotti 2 e 3, Opere di mitigazione e ripristini, richiesta nulla osta alla procedibilità della verifica di ottemperanza - (1^ Richiesta nulla osta) - (Parere CTVA n. 2217 del 11/11/2016).
 11. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A. 45, 2^ Parte, Lotti 2 e 3, Progetto di monitoraggio e gestione dei neoeosistemi, richiesta nulla osta alla procedibilità della verifica di ottemperanza - (1^ Richiesta nulla osta) - (Parere CTVA n. 2218 del 11/11/2016).
 12. Verifica di ottemperanza: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione A.12), Analisi di rischio della condotta sottomarina - (Parere CTVA n. 2236 del 02/12/2016).
 13. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A.29), 2^ Parte - Lotti 2 e 3 e strade di accesso al PRT, parere CTVA 2159/2016, Aggiornamento documentazione e richiesta conferma nulla osta - (2^ Richiesta nulla osta - Interferenze con vegetazione arboreo-arbustiva e progetto esecutivo delle interferenze con gli ulivi da parte della Regione Puglia) - (Parere CTVA n. 2282 del 20/01/2017).
 14. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A. 44), 2^ Parte, Lotti 2 e 3, Opere di mitigazione e ripristini, richiesta nulla osta alla procedibilità della verifica di ottemperanza già parere CTVA 2217, dell'11.11.2016, Richiesta di aggiornamento/integrazione del parere - (2^ Richiesta nulla osta) - (Parere CTVA n. 2283 del 20/01/2017).
 15. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Richiesta di nulla osta di procedibilità verifica di ottemperanza n. A.45), seconda parte (Lotti 2 e 3), Progetto di monitoraggio e gestione dei neoeosistemi da parte della Regione Puglia a seguito dei Pareri CTVA n. 1942 del 18/12/2015 e CTVA n. 1973 del 29/01/2016 - Aggiornamento documentazione e richiesta conferma nulla osta di cui al Parere CTVA n. 2218 dell'11/11/2016 - (Parere CTVA n. 2292 del 27/01/2017).
 16. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A.28), 2^ Parte, Richiesta nulla osta alla procedibilità della verifica di ottemperanza, Progetto degli interventi di mitigazione dell'impatto paesaggistico per il PRT e gli impianti di linea (stazione di misura) da parte della Regione Puglia a seguito dei pareri CTVA n. 1942 del 18/12/2015 e CTVA n. 1973 del 29/01/2016 - (Parere CTVA n. 2293 del 27/01/2017).
 17. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A.18), 2^ Parte, Terminale di ricezione del gasdotto, Richiesta nulla osta alla procedibilità della verifica di ottemperanza - (Riduzione della

vulnerabilità del terminale di ricezione del gasdotto in caso di sisma da parte della Regione Puglia) - (Parere CTVA n. 2294 del 27/01/2017).

18. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A.18), 1^ Parte, già parere CTVA 1989/16 aggiornamento documentazione richiesta conferma parere – (2^ Richiesta nulla osta – Riduzione della vulnerabilità della condotta in caso di sisma da parte della Regione Puglia) - (Parere CTVA n. 2318 del 24/02/2017).
19. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A. 25a) richiesta considerazioni su parere espresso da Arpa Puglia (Gestione delle terre e rocce da scavo. Richiesta di considerazioni sul parere espresso da ARPA Puglia) - (Parere CTVA n. 2319 del 24/02/2017).
20. Verifica di ottemperanza: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione A.3), Compatibilità geologica, geotecnica e idrogeologica del micro tunnel - (Parere CTVA n. 2373 del 21/04/2017).
21. Verifica di ottemperanza: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione A.19), Interferenze con le aree umide della condotta a terra e del micro tunnel - (Parere CTVA n. 2431 del 16/06/2017).
22. Verifica di ottemperanza: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A 20), Interferenza del micro tunnel con la palude di Cassano - (Parere CTVA n. 2430 del 16/06/2017).
23. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223, del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72, del 16/04/2015 - Modifiche in fase di progettazione esecutiva del layout PRT del gasdotto TAP. Verifica di validità del parere di esclusione da assoggettabilità a VIA n. 2158 del 9.9.2016 -Richiesta di valutazioni in merito alla conferma del parere di esclusione dalla procedura di VIA n. 2158 del 09/09/2016 - (Parere CTVA n. 2468 del 21/07/2017).
24. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223, del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72, del 16/04/2015 - Modifiche in fase di progettazione esecutiva del layout PRT del gasdotto TAP. Richiesta sospensione prescrizione A.9) - (Parere CTVA n. 2469 del 21/07/2017).
25. Verifica di ottemperanza: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A 25b), Gestione terre e rocce da scavo (Piano di utilizzo) - (Parere CTVA n. 2538 del 27/10/2017).
26. Verifica di ottemperanza: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A 11), Manuali operativi - (Parere CTVA n. 2539 del 27/10/2017).
27. Verifica di ottemperanza: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A 18) prima parte, Sismicità - (Parere CTVA n. 2540 del 27/10/2017).
28. Verifica di ottemperanza: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A 41), Salvaguardia specie faunistiche protette - (Parere CTVA n. 2541 del 27/10/2017).
29. Verifica di ottemperanza: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A 32), Inserimento nei capitolati d'appalto delle mitigazioni e compensazioni indicati nel SIA - (Parere CTVA n. 2542 del 27/10/2017).

30. Verifica di ottemperanza: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A 23), Controllo spillamenti e spandimenti in fase di cantiere - (Parere CTVA n. 2544 del 10/11/2017).
31. Verifica di ottemperanza: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A 31), Progetto di Monitoraggio Ambientale - (Parere CTVA n. 2545 del 10/11/2017).
32. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223, del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72, del 16/04/2015 - Verifiche di ottemperanza prescrizioni in corso d'opera, richiesta di parere sulle modalità da seguire, avanzate dalla Società Proponente, riferite all'approccio metodologico, modalità e tempistiche (Parere CTVA n. 2565 del 24/11/2017).
33. Verifica di ottemperanza: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A.44) Parte 2, Progetto esecutivo delle opere di mitigazione ambientale e ripristini - (Parere CTVA n. 2601 del 12/01/2018).
34. Parere art. 9 DM 150/07: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223, del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72, del 16/04/2015 – Verifica prescrizione A.36), lettera a), Richiesta di chiarimenti da parte della Società Proponente in merito all'esatta interpretazione - (Parere CTVA n. 2610 del 26/01/2018).
35. Verifica di ottemperanza: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Prescrizione n. A.29) Parte 2, Interferenze con vegetazione arboreo-arbustiva e progetto esecutivo delle interferenze con gli ulivi - (Parere CTVA n. 2613 del 26/01/2018).
36. Verifica di Assoggettabilità a VIA: Gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline D.M. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015. Progetto per la realizzazione del micro tunnel all'approdo del metanodotto TAP nel Comune di Melendugno in ottemperanza alla prescrizione n. A.5. - (Parere CTVA n. 2659 del 2/03/2018).

RICHIAMATO il Parere art. 9 DM 150/07 n. 1973 del 29/01/2016 recante ad oggetto "*Gasdotto Albania-Italia Trans Adriatic Pipeline TAP per il trasporto di gas naturale dal Mar Caspio all'Europa Occidentale DM n. 223 dell'11/09/2014, come modificato dal DM n. 72 del 16/04/2015 – Aggiornamento/integrazione del Parere n. 1942 del 18/12/2015 relativo alle modalità di ottemperanza delle prescrizioni ante operam in relazione alla sequenza temporale di realizzazione del progetto*" secondo cui la CTVA:

1) Ha condiviso la sequenza temporale di realizzazione del progetto individuata dal Proponente, così come articolata nelle seguenti fasi lavorative:

0. Attività preparatorie (rimozione ulivi e realizzazione strada di accesso all'area di cantiere del micro tunnel);
1. Realizzazione del micro tunnel
 - a. preparazione aree di cantiere a terra e scavo pozzo di spinta,
 - b. realizzazione micro tunnel con completamento delle attività di perforazione ed uscita micro tunnel a mare;
2. Costruzione del terminale di ricezione PRT;
3. Posa delle condotte a terra ed a mare unitamente alle attività di collaudo idraulico;

in quanto la stessa sequenza temporale costituisce il riferimento per un logico sviluppo sequenziale delle Verifiche di Ottemperanza al fine di garantire la coerenza complessiva del quadro generale delle prescrizioni le quali, come rilevato dalla Regione Puglia con DGR n. 1949/2015, risultano essere numerose, peculiari, complesse e multidisciplinari.

2) Per quanto espresso al precedente punto 1), ha espresso parere favorevole alla sequenza individuata dal Proponente per ottemperare alle singole prescrizioni nelle differenti fasi lavorative in cui si collocano

rispetto alle parti di opera a cui sono riconducibili, disponendo prioritariamente che, prima di passare alla verifica di ottemperanza del gruppo di prescrizioni ricomprese in una determinata fase, sia comunque già avvenuta e completata l'ottemperanza di tutte le prescrizioni comprese nella fase precedente, esattamente come parzializzate ai successivi punti con l'elencazione delle prescrizioni ad esse afferenti. Tenuto conto della stretta concatenazione e/o collegamento tra le varie prescrizioni e delle correlate interfacce tra una fase lavorativa e l'altra, eventuali deroghe all'ottemperanza delle prescrizioni per gruppi separati potranno essere valutate caso per caso in rapporto ai contenuti di coerenza del SIA da cui è scaturito il complessivo quadro prescrittivo.

3) Per quanto riguarda le Attività preparatorie di cui alla Fase "0" (Rimozione ulivi e realizzazione strada di accesso all'area di cantiere del micro tunnel) ha disposto che il Proponente ottemperi al seguente gruppo di prescrizioni: A.29, A.44 e A.45, per la sola quota parte funzionale alla realizzazione del cantiere del micro tunnel comprensivo della viabilità di accesso all'area.

4) Per quanto riguarda la Realizzazione del micro tunnel di cui alla Fase "1.a" (Preparazione aree di cantiere a terra e scavo del pozzo di spinta) ha disposto che il Proponente ottemperi al seguente gruppo di prescrizioni: A.3, A.11, A.18 (1^ Parte), A.19, A.20, A.21, A.22, A.23, A.25, A.27, A.28 (1^ Parte), A.31, A.32 e A.41.

5) Per quanto riguarda la Realizzazione del micro tunnel di cui alla Fase "1.b" (Realizzazione micro tunnel, fine attività di perforazione ed uscita micro tunnel a mare) ha disposto che il Proponente ottemperi al seguente gruppo di prescrizioni: A.4, A.5, A.6 e A.43.

6) Per quanto riguarda la Costruzione del Terminale di Ricezione (PRT) di cui alla Fase "2" ha disposto che il Proponente ottemperi al seguente gruppo di prescrizioni: A.18 (2^ Parte), A.24, A.28 (2^ Parte), A.29 (2^ Parte), A.44 (2^ Parte) e A.45 (2^ Parte).

7) Per quanto riguarda la Posa delle condotte a terra e a mare e attività di collaudo di cui alla Fase "3" ha disposto che il Proponente ottemperi al seguente gruppo di prescrizioni: A.1, A.7, A.8, A.9, A.10, A.12, A.14, A.15, A.16, A.26 e A.40.

8) Ha espresso parere favorevole all'ottemperanza frazionata delle Prescrizioni A.18, A.28, A.29, A.44 e A.45 afferenti a più fasi lavorative, così come indicato dal Proponente, ritenendo che tale modalità operativa possa garantire la maggior efficacia possibile, a fronte del complesso e multidisciplinare quadro prescrittivo, come sopra richiamato.

9) In caso di ottemperanza frazionata di una determinata prescrizione afferente a più fasi lavorative, ha prescritto che, in generale, non si potrà passare all'ottemperanza della seconda parte della prescrizione prevista in una determinata fase senza prima aver ottenuto la verifica di ottemperanza della prima parte prevista in una fase precedente.

10) Al fine di garantire la coerenza rispetto alle finalità configurate con il complessivo quadro prescrittivo elaborato dalla CTVIA garantendo così la sostenibilità ambientale dell'intera opera, ha prescritto che sulle prescrizioni per le quali è stata concessa la verifica di ottemperanza frazionata (ottemperanza demandata ad altri Enti per A.18, A.28, A.29, A.44 e A.45) è necessario acquisire un preventivo *Nulla Osta* alla procedibilità della verifica di ottemperanza stessa da parte della CTVIA, trasmettendo preliminarmente da parte del Proponente tutta la necessaria documentazione, al fine di garantire la coerenza del quadro prescrittivo generale redatto in rapporto al SIA ed alla attività istruttoria unitaria.

11) Fermo restando tutto quanto sopra stabilito, ha ritenuto comunque facoltà del Proponente, nello sviluppo della complessiva predisposizione dei documenti progettuali, presentare unitariamente le verifiche di ottemperanza senza più la necessità del *Nulla Osta* alla procedibilità di cui al precedente punto 10.

12) Ha disposto che Regione Puglia dovrà conformare al parere in questione quanto già disposto con la DGR n. 1949/2015 con particolare riferimento a quanto indicato nell'Allegato "A" (già peraltro dichiarato come "versione preliminare"), rendendolo congruo all'impostazione delle Verifiche di ottemperanza del parere

RICHIAMATI i successivi chiarimenti forniti da CTVIA attraverso l'informativa del 16/09/2016 relativa alla corretta interpretazione dei contenuti del suddetto Parere n. 1973 del 29/01/2016, con particolare riferimento a quanto prescritto al punto 9):

- le differenti fasi (0, 1, 2 e 3) secondo cui è stata scissa l'opera nel suo complesso sono unicamente finalizzate e convenzionalmente adottate solo per meglio delineare i lavori previsti nelle varie macrozone di intervento (i.e. attività preparatorie generali, micro tunnel, terminale di ricezione, condotte a terra e a mare) ai soli fini di una migliore organizzazione e ottimizzazione delle procedure relative all'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel Decreto VIA;
- pertanto è solo l'indicazione *ante-operam* contenuta nel Decreto VIA che fornisce il riferimento temporale su quando le specifiche azioni previste dalle prescrizioni devono essere poste in essere. Ovviamente l'indicazione *ante-operam* è riferita alle specifiche azioni ed attività descritte nel testo della prescrizione stessa;

qualora una determinata prescrizione interessi contemporaneamente più di una macrozona è solo opportuno (ma non certamente tassativo) suddividere l'ottemperanza in base alla sequenza temporale di realizzazione del progetto senza l'obbligo di passare all'ottemperanza delle prescrizioni afferenti ad una fase successiva se prima non sono state ottemperate tutte le prescrizioni afferenti ad una fase precedente. In sostanza ciò che rileva maggiormente sono solo le macrozone di intervento e non la sequenza temporale con cui la documentazione viene sottoposta all'esame delle Amministrazioni competenti a rilasciare l'ottemperanza delle prescrizioni.

PRESO ATTO che ad oggi, Marzo 2018, la sintesi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni *ante operam* può essere così riassunto:

N.	Descrizione della Prescrizione	Autorità Competente alla Verifica di Ottemperanza ("Enti vigilanti" nel DM n.223/2014)	Altro Ente interessato alla Verifica di Ottemperanza ("Enti coinvolti" nel DM n.223/2014)	Stato di Ottemperanza della Prescrizione
A.1	Indagini a mare addizionali	MATTM		Procedimento non ancora avviato dal Proponente
A.3	Compatibilità geologica, geotecnica e idrogeologica del micro tunnel	MATTM		Ottemperata DVA Prot. DVA-DEC-130 del 05/05/2017
A.4	Attività di caratterizzazione dei sedimenti	MATTM	ARPA Puglia / ISPRA	Ottemperata DVA Prot. 26156/DVA del 26/10/2016
A.5	Verifica di esclusione da VIA del Progetto esecutivo della trincea (scavo di transizione all'uscita del micro tunnel)	MATTM	ARPA Puglia / ISPRA	Presentata documentazione In fase istruttoria da parte CTVIA
A.6	Indicazioni progettuali per lo scavo di transizione all'uscita del micro tunnel	MATTM		Presentata documentazione In fase istruttoria da parte CTVIA

N.	Descrizione della Prescrizione	Autorità Competente alla Verifica di Ottemperanza ("Enti vigilanti" nel DM n.223/2014)	Altro Ente interessato alla Verifica di Ottemperanza ("Enti coinvolti" nel DM n.223/2014)	Stato di Ottemperanza della Prescrizione
A.7	Condotta a mare e interferenza con bio-costruzioni	MATTM		Procedimento non ancora avviato dal Proponente
A.8	Ulteriori monitoraggi a mare	MATTM	ARPA Puglia	Procedimento non ancora avviato dal Proponente
A.9	Condotta a mare e FOC a 50 m da massicci corallini e affioramenti di bio-costruzioni	MATTM		Presentata documentazione Istruttoria sospesa da DVA
A.10	Condotta a mare e FOC a 50 m da massicci corallini e affioramenti di bio-costruzioni	MATTM		Procedimento non ancora avviato dal Proponente
A.11	Manuali operativi	MATTM		Ottemperata DVA Prot. DVA-DEC-324 del 10/11/2017
A.12	Analisi di rischio della condotta sottomarina e altri documenti	MATTM		Ottemperata DVA Prot. DVA-DEC-4 del 13/01/2017
A.14	Analisi di stabilità della condotta sottomarina (1)	MATTM		Procedimento non ancora avviato dal Proponente
A.15	Analisi di stabilità della condotta sottomarina (2)	MATTM		Procedimento non ancora avviato dal Proponente
A.16	Sistema di protezione dalla corrosione	ARPA Puglia		Procedimento non ancora avviato dal Proponente
A.18/1	Sismicità	Regione Puglia (MATTM come da D.M. 262 del 18.09.2017)		Ottemperata DVA Prot. DVA-DEC-322 del 10/11/2017
A.18/2	Sismicità	Regione Puglia (MATTM come da D.M. 262 del 18.09.2017)		Presentata documentazione Istruttoria sospesa da DVA (Prot.25758 dell'8/11/2017)
A.19	Interferenze con le aree umide della condotta a terra e del micro tunnel	MATTM		Ottemperata DVA Prot. DVA-DEC-196 del 22/06/2017
A.20	Interferenza del micro tunnel con la Palude di Cassano	MATTM		Ottemperata DVA Prot. DVA-DEC-197 del 22/06/2017
A.21	Continuità idraulica delle falde	Autorità Bacino		Ottemperata DVA-14408 del 19/06/2017
A.22	Continuità idraulica del progetto	Autorità Bacino		Ottemperata DVA-14408 del 19/06/2017

N.	Descrizione della Prescrizione	Autorità Competente alla Verifica di Ottemperanza ("Enti vigilanti" nel DM n.223/2014)	Altro Ente interessato alla Verifica di Ottemperanza ("Enti coinvolti" nel DM n.223/2014)	Stato di Ottemperanza della Prescrizione
A.23	Controllo spillamenti e spandimenti in fase di cantiere	Regione Puglia (MATTM come da D.M. 262 del 18.09.2017)		Ottemperata DVA-DEC-362 del 21/11/2017
A.24	Esercizio del PRT: monitoraggio emissioni inquinanti e rumore	ARPA Puglia (MATTM come da D.M. 262 del 18.09.2017)		Presentata documentazione In fase istruttoria da parte di ISPRA (DVA Prot. 21492 del 19/09/2017)
A.25a	Gestione terre e rocce da scavo (Campionamento)	MATTM	ARPA Puglia	Ottemperata DVA Prot. DVA-DEC-57 del 06/3/2017 (per quanto attiene la parte a)
A.25b	Gestione terre e rocce da scavo (Piano di utilizzo)	MATTM	ARPA Puglia	Ottemperata DVA Prot. DVA-DEC-321 del 09/11/2017
A.26	Collaudo condotta a mare a e terra	ARPA Puglia		Procedimento non ancora avviato dal Proponente
A.27	Schede di sicurezza fanghi di perforazione e additivi per collaudo idraulico	ARPA Puglia		Ottemperata DVA Prot. 13518 del 08/06/2017
A.28/1	Mitigazione dell'impatto paesistico del PRT e BVS	Regione Puglia	ARPA Puglia	Ottemperata Determina Regione Puglia n. 92/2017 del 06/07/17
A.28/2	Mitigazione dell'impatto paesistico del PRT e BVS	Regione Puglia (MATTM come da D.M. 262 del 18.09.2017)	ARPA Puglia (coinvolgimento cessato come da D.M. 262 del 18.09.2017)	Presentata documentazione Istruttoria sospesa da DVA (Prot.25758 dell'8/11/2017)
A.29/1	Interferenze con vegetazione arboreo-arbustiva e progetto esecutivo delle interferenze con gli ulivi	MATTM	Regione Puglia	Ottemperata DVA Prot. 7054/DVA del 14/03/2016
A.29/2	Interferenze con vegetazione arboreo-arbustiva e progetto esecutivo delle interferenze con gli ulivi	MATTM	Regione Puglia	Ottemperata DVA Prot. 62/DVA del 08/02/2018
A.31	Progetto del monitoraggio ambientale	Regione Puglia (MATTM come da D.M. 262 del 18.09.2017)	ARPA Puglia (coinvolgimento cessato come da D.M. 262 del 18.09.2017)	Ottemperata DVA-DEC-358 del 20/11/2017
A.32	Inserimento nei capitolati d'appalto delle mitigazioni e compensazioni indicati nel SIA	Regione Puglia (MATTM come da D.M. 262 del 18.09.2017)		Ottemperata DVA Prot. DVA-DEC-325 del 10/11/2017

N.	Descrizione della Prescrizione	Autorità Competente alla Verifica di Ottemperanza ("Enti vigilanti" nel DM n.223/2014)	Altro Ente interessato alla Verifica di Ottemperanza ("Enti coinvolti" nel DM n.223/2014)	Stato di Ottemperanza della Prescrizione
A.40	Interferenza pista di cantiere con gli habitat 9340 e 6220*	Regione Puglia (MATTM come da D.M. 262 del 18.09.2017)	ARPA Puglia (coinvolgimento cessato come da D.M. 262 del 18.09.2017)	Presentata documentazione Istruttoria sospesa da DVA (Prot.25758 dell'8/11/2017)
A.41	Salvaguardia specie faunistiche protette	Regione Puglia (MATTM come da D.M. 262 del 18.09.2017)	ARPA Puglia	Ottemperata DVA Prot. DVA-DEC-346 del 15/11/2017
A.43	Operazioni a mare e periodi di riproduzione mammiferi marini	MATTM	ISPRA	Presentata documentazione al MATTM - In attesa delle considerazioni ISPRA ai fini della procedibilità da parte della DVA
A.44/1	Progetto esecutivo delle opere di mitigazione ambientale e ripristini	Regione Puglia	ARPA Puglia Comune di Melendugno	Ottemperata DVA Prot. 71/DVA del 03/01/2017
A.44/2	Progetto esecutivo delle opere di mitigazione ambientale e ripristini	Regione Puglia (MATTM come da D.M. 262 del 18.09.2017)	ARPA Puglia Comune di Melendugno (coinvolgimento cessato come da D.M. 262 del 18.09.2017)	Ottemperata DVA Prot. 27/DVA del 18/01/2018
A.45/1	Progetto di monitoraggio e gestione dei neoecosistemi	ARPA Puglia	Regione Puglia	Ottemperata DVA Prot. 08128 del 24/03/2016
A.45/2	Progetto di monitoraggio e gestione dei neoecosistemi	ARPA Puglia (MATTM come da D.M. 262 del 18.09.2017)	Regione Puglia (coinvolgimento cessato come da D.M. 262 del 18.09.2017)	Ottemperata DVA Prot. 28960 del 14/12/2017

RICHIAMATO in particolare, l'ultimo comma, della prescrizione A.5) contenuta nel suddetto Parere n. 1596 del 29/08/2014:

"...In base agli esiti dello studio, dovrà essere applicato, in accordo con ISPRA e ARPA Puglia, un Sistema di Gestione Ambientale (EMAS/ISO) con l'indicazione analitica delle singole attività (periodo di realizzazione e durata, modalità esecutive, localizzazione delle aree di lavorazione, mezzi coinvolti) e degli accorgimenti e dispositivi previsti per il contenimento, spaziale e temporale, della dispersione e deposizione dei fanghi bentonitici e del materiale dragato. Il Sistema di Gestione Ambientale dovrà fare parte integrante dei Capitolati di appalto per le imprese esecutrici dei lavori..."

RICHIAMATO il documento IAL00-PMT-601-Y-TSA-0001 del 12/04/2017 "Descrizione del sistema di gestione ambientale e sociale (ESMS) di TAP Italia".

RICHIAMATA la nota congiunta ISPRA/ARPA Puglia del 13/11/2017 denominata "Verifica ottemperanza prescrizione A5 parte su EMAS/ISO" emessa dopo aver analizzato il documento IAL00-PMT-601-Y-TSA-0001 del 12/04/2017 "Descrizione del sistema di gestione ambientale e sociale (ESMS) di TAP Italia", acquisita con nota Prot. 0026888/DVA del 20/11/2017.

RICHIAMATA l'ulteriore nota congiunta ISPRA/ARPA Puglia denominata "Risposta alle osservazioni formulate da TAP sulla nota congiunta ISPRA/ARPA Puglia relativa alla prescrizione A.5 su EMAS/ISO" del 2/02/2018 scaturita dopo aver analizzato la più recente documentazione trasmessa dal Proponente con nota Prot. LT-TAPIT-ITG-00466 del 21/12/2017 di cui al Doc. IAL00-C281198-601-Y-TSA-0001, denominato "Verifica di ottemperanza prescrizione A.5 parte su EMAS/ISO".

PRESO ATTO che, secondo quanto rilevato da ISPRA/ARPA Puglia, la risposta fornita da TAP è stata articolata nei seguenti tre punti:

- 1) Adesione da parte di TAP ad un Sistema di Gestione Ambientale conforme al Regolamento (CE) n. 1221/09;
- 2) Rispetto dei requisiti e delle specifiche norme internazionali (ad es. la ISO 26000) riferite alla responsabilità sociale di impresa;
- 3) Mancanza dei link su testo della relazione IAL00-PMT-601-Y-TSA-0001 trasmessa in data 14/04/2017 con lettera TAP Prot. n. LT-TAPIT-IGT-000358.

In relazione al punto 1):

TAP recepisce nel proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA), i requisiti richiesti per l'implementazione di un SGA conforme al Regolamento EMAS così come aggiornati negli allegati I-II-III dal Regolamento 1505 n. 2017 emanato il 28 agosto 2017 in recepimento dei nuovi criteri previsti dalla ISO 14001:2015.

TAP per l'implementazione del proprio SGA, recepisce nella tabella 1 lo Schema EMAS, nel rispetto di quanto prescritto dalla prescrizione A.5, evidenziando, per ogni criterio indicato dal Regolamento EMAS il corrispondente documento di Riferimento TAP.

Inoltre, descrive in maniera dettagliata le modalità con cui affronta l'identificazione degli aspetti ambientali, l'individuazione degli obblighi normativi, la comunicazione e la trasparenza verso l'esterno, l'esame dei processi e delle procedure, l'individuazione delle parti interessate e delle loro esigenze, la valutazione dei rischi e delle opportunità.

In relazione al punto 2):

TAP dimostra nella tabella 2 di recepire il capitolo 6 della ISO 26000 sviluppandone alcuni requisiti principali (in comparazione anche con lo standard BERS) quali: diritti umani, rapporti e condizioni di lavoro, ambiente, corrette prassi gestionali, coinvolgimento e sviluppo della comunità. Per ogni requisito viene puntualmente riportato il riferimento documentale TAP.

In relazione al punto 3):

TAP chiarisce che i link all'interno del testo sono saltati per mera anomalia di formattazione durante la conversione del file e che comunque fanno riferimento a documenti già trasmessi.

PRESO ATTO che, dall'analisi espletata da ISPRA/ARPA Puglia, sono state rilevate le seguenti osservazioni:

Punto 1):

In relazione all'applicazione del Regolamento EMAS, TAP sebbene fornisca tutti gli elementi necessari all'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme allo Schema (Tabella 1), interpreta la prescrizione A.5 in modo da escludere dal suddetto processo il passaggio finale che prevede la Registrazione EMAS dell'organizzazione. In altre parole, tale prescrizione viene letta solo nella misura di ottemperare alla richiesta, interpretata in senso lato, di *adozione* di un SGA escludendo il suo completamento attraverso l'ottenimento della registrazione finale.

La suddetta interpretazione di fatto delegittima la credibilità del Regolamento EMAS garantita attraverso la verifica e convalida da parte di un Verificatore Ambientale accreditato/abilitato da un organismo di accreditamento/abilitazione. In altre parole, non contemplando la registrazione finale, TAP esclude che il sistema venga sottoposto ad una verifica indipendente di parte terza svolta da un Verificatore Ambientale e finalizzata ad esaminare e verificare i punti fondamentali di un SGA quali l'esame dell'Analisi Ambientale

Iniziale, la verifica della corretta applicazione dei requisiti stabiliti dal Regolamento, l'analisi degli audit interni, la convalida della Dichiarazione Ambientale.

Inoltre, esclude il coinvolgimento dell'organismo competente per EMAS costituito da un comitato di nomina interministeriale (Comitato per l'Ecolabel-Ecoaudit) che rappresenta la massima garanzia alla credibilità e alla trasparenza dell'impegno ambientale per tutte le organizzazioni che si Registrano EMAS.

Infine, si osserva nella Tabella 1, al punto Allegato II B.7 che non è prevista tra i Riferimenti TAP la pubblicazione della Dichiarazione Ambientale, documento distintivo di EMAS.

In ultima analisi, nell'interpretazione fornita da TAP del requisito A.5, il SGA seppure conforme ai requisiti del Regolamento EMAS resta uno strumento autoreferenziale, privo di credibilità e garanzie per il cittadino, pertanto l'interpretazione della prescrizione A.5, così come recepita, non può considerarsi condivisibile.

Punto 2):

Non sono emerse osservazioni per il punto 2) in quanto il modello ISO 26000, adottato da TAP come riportato in Tabella 2), è una Linea Guida e non una norma: ciò significa che essa non è certificabile da una terza parte sul modello dei sistemi di gestione qualità, ambiente salute sicurezza, ma una guida a concetti, principi e pratiche connesse alla Responsabilità Sociale d'Impresa che TAP recepisce in suddetta tabella.

Punto 3):

Non risultano osservazioni in merito al punto 3).

RICHIAMATO il Parere ex art. 9 DM 150/07 n. 1943 del 18/12/2015 "Richiesta chiarimenti interpretativi sulle modalità di ottemperanza alle prescrizioni A.3) e A.5)" reso dalla scrivente CTVIA relativo alle verifiche di ottemperanza di alcune prescrizioni contenute nel Parere n. 1596 della stessa CTVIA del 29/08/2014e e, tra queste, anche la A.5).

RIBADITO che con il suddetto Parere n.1943 del 18/12/2015, oltre a confermare integralmente il quadro prescrittivo del parere CTVIA n. 1596 del 29/08/2014 su cui è basato il DM n. 223 del 11/09/2014, così come modificato dal DM n. 72 del 16/04/2015, sono stati forniti i seguenti chiarimenti interpretativi sulle modalità di ottemperanza alle prescrizioni A.3 e A.5 e si è ritenuto:

- 1) In relazione alla prescrizione A.3 si precisa che, ai fini dell'ottemperanza, dovrà essere presentato, oltre che i rapporti contenenti i risultati degli approfondimenti geologici-geotecnici ed idrogeologici richiesti, uno Studio di dettaglio tecnico-ambientale relativo del progetto del micro tunnel, comprensivo di tutte le valutazioni relative alla sezione di progetto inclusa tra l'area a terra per la realizzazione del pozzo di spinta e l'exit point a mare; inclusivo di uno studio di dettaglio dell'interferenza con l'idrogeologia dell'area, così come richiesto anche da altre prescrizioni del DM n. 223 dell'11/09/2014, corredato di tutti i dettagli relativi al progetto della cantierizzazione, comprensivo anche della viabilità di cantiere per la realizzazione del micro tunnel.
- 2) In relazione alla prescrizione A.5 si precisa che, ai fini dell'ottemperanza, non sarà possibile presentare documentazione progettuale frazionata trattandosi di un'unica procedura di Verifica di esclusione dalla VIA (ex art. 20 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) per cui, nel pieno rispetto dei contenuti della prescrizione stessa, dovrà essere presentato il progetto esecutivo di tutte le opere previste all'approdo (inclusive della trincea di scavo di transizione all'uscita del micro tunnel) insieme allo Studio di dettaglio tecnico ambientale ad esso relativo. Tale Studio di dettaglio dovrà comprendere l'analisi di dispersione richiesta in prescrizione, inclusiva anche dei dettagli progettuali di tutte le opere propedeutiche alla realizzazione dello studio stesso. Tutti i monitoraggi *ante operam* richiesti dalle lettere d) ed e) della prescrizione A.5 dovranno essere definiti ed eseguiti in accordo con ISPRA ed ARPA Puglia e, in base agli esiti degli studi, dovrà essere applicato, sempre in accordo con ISPRA e ARPA Puglia, un Sistema di Gestione Ambientale (EMAS/ISO) contenente l'indicazione analitica delle singole attività e degli accorgimenti e dispositivi previsti per il contenimento spaziale e temporale della dispersione e deposizione dei fanghi bentonici e del materiale dragato. Tenuto conto che, sempre secondo quanto prescritto, il suddetto Sistema di Gestione Ambientale dovrà far parte integrante dei Capitolati di appalto per le Imprese esecutrici dei lavori, ai fini dell'ottemperanza di questo requisito, è ammessa la redazione di tutte le attività di progettazione esecutiva e di costruzione della parte marina del progetto (sezione *offshore*)

avvalendosi dei servizi di contrattisti per l'ingegneria, il *procurement*, la costruzione e l'installazione del gasdotto (*EPCI Contractors*), garantendo comunque il pieno rispetto delle prescrizioni stesse. Ogni *EPCI Contractors* dovrà procedere alla redazione dell'ingegneria esecutiva nel pieno rispetto di quanto richiesto dalla prescrizione A.5, in aderenza a tutto quanto contenuto nella documentazione di progetto, al fine di garantire le condizioni ambientali del territorio. A tal fine il Proponente dovrà dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale e Sociale (*Environmental and Social Management System, ESMS*), in linea con quanto previsto dagli standard ISO 14001, in modo da assicurare, per tutta la durata in vita dell'impianto, una corretta e consapevole gestione delle tematiche sociali ed ambientali, inclusivo - ma non in modo limitativo - di piani di controllo dedicati (*Contractor Control Plans, CCPs*) a cui gli *EPCI Contractors* saranno scrupolosamente obbligati ad attenersi.

- 3) La prescrizione A.3 dovrà essere ottemperata all'interno della Fase "1.a" afferente alla "Realizzazione del micro tunnel – Preparazione aree di cantiere a terra e scavo pozzo di spinta".
- 4) La prescrizione A.5 dovrà essere ottemperata all'interno della Fase "1.b" afferente alla "Realizzazione del micro tunnel – Realizzazione del micro tunnel con completamento delle attività di perforazione ed uscita micro tunnel a mare".

RICHIAMATO, in particolare, il chiarimento interpretativo sulle modalità di ottemperanza alla prescrizione A.5) reso al p.to 2) del dispositivo finale del suddetto Parere n.1943 del 18/12/2015:

"...A tal fine il Proponente dovrà dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale e Sociale (*Environmental and Social Management System, ESMS*), in linea con quanto previsto dagli standard ISO 14001, in modo da assicurare, per tutta la durata in vita dell'impianto, una corretta e consapevole gestione delle tematiche sociali ed ambientali, inclusivo - ma non in modo limitativo - di piani di controllo dedicati (*Contractor Control Plans, CCPs*) a cui gli *EPCI Contractors* saranno scrupolosamente obbligati ad attenersi..."

PRESO ATTO che, così come esplicitato nella prescrizione A.5, è richiesto che il Proponente operi applicando un sistema ambientale con gli standard ISO in linea con il sistema EMAS e che le imprese esecutrici dei lavori si attengano scrupolosamente a tale sistema.

VALUTATO che tale interpretazione è rafforzata dal fatto che la stessa prescrizione, oltre ad esplicitare analiticamente le attività e gli accorgimenti attesi dal Proponente, ai fini della tutela dell'ambiente e della buona esecuzione dei lavori, prevede un accordo specifico con ISPRA su tali attività e accorgimenti; tale richiesta di accordo preventivo risulterebbe di carattere ultroneo ed eccessivo in caso di possesso di registrazione EMAS. Infatti, la prescrizione è rivolta alla consistenza e al contenuto delle azioni piuttosto che all'obbligo dell'ottenimento di una registrazione ad un Sistema di Gestione Ambientale e Sociale (SGA). Altrimenti, sarebbe richiesta, solo ed esclusivamente, la registrazione obbligatoria al sistema EMAS.

TENUTO CONTO che il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), all'Articolo 33, prevede la promozione del sistema EMAS da parte degli Stati membri e non l'obbligo di adesione da parte delle organizzazioni.

PRESO ATTO che il Proponente dispone di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001.

RILEVATO che nella nota congiunta ISPRA/ARPA Puglia del 13/11/2017 denominata "Verifica ottemperanza prescrizione A5 parte su EMAS/ISO" è specificato espressamente che "sarebbe opportuno che il Proponente si orientasse verso l'adesione ad un Sistema di Gestione Ambientale conforme al Regolamento 1221/09 – noto come EMAS".

CONSIDERATO che il lavoro di costruzione del micro tunnel per natura tecnologica, caratteristiche dimensionali (diametro, lunghezza, ecc.) e per la sua particolarissima collocazione (*entry point* ubicato a terra ed *exit point* ubicato a mare a notevolissima profondità d'acqua) rappresenta un'opera sostanzialmente unica la cui esecuzione può essere affidata solo ad imprese altamente specialistiche e competenti, esistenti sul mercato in numero molto limitato, e che ai fini del Regolamento EMAS nella documentazione fornita

dal Proponente sono presenti tutti gli elementi necessari all'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale e Sociale (SGA).

VALUTATO che, disponendo il Proponente di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001, i lavori di realizzazione del microtunnel possono essere iniziati.

PRESO ATTO che anche il più recente parere ISPRA ritiene che la documentazione presentata da TAP fornisca tutti gli elementi necessari all'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme allo Schema del Regolamento EMAS.







RICHIAMATI, per concludere, tutti i precedenti pareri formulati dalla scrivente CTVIA, in relazione alle opere di cui trattasi, confermando tutte le valutazioni istruttorie finora espresse dalla Commissione ed in essi contenute.

















Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO e VALUTATO la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

RITIENE

che, in merito all'ottemperanza della prescrizione A.5), ultimo capoverso:





- a) la documentazione presentata da TAP contiene tutti gli elementi necessari all'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme allo Schema del Regolamento EMAS;
- b) tenuto conto che TAP già dispone del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) ISO 14001 certificato, i lavori di realizzazione del microtunnel possono essere iniziati ritenendo opportuno che, dopo l'inizio degli stessi, TAP avvii le procedure anche per la registrazione EMAS.

Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	
Prof. Saverio Altieri	ASSENTE
Prof. Vittorio Amadio	
Dott. Renzo Baldoni	

Avv. Filippo Bernocchi	
Ing. Stefano Bonino	
Dott. Andrea Borgia	
Ing. Silvio Bosetti	
Ing. Stefano Calzolari	
Ing. Antonio Castelgrande	
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	
Prof. Carlo Collivignarelli	
Dott. Siro Corezzi	
Dott. Federico Crescenzi	
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	ASSENTE
Cons. Marco De Giorgi	
Ing. Chiara Di Mambro	
Ing. Francesco Di Mino	
Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	

Arch. Antonio Gatto	ASSENTE
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	ASSENTE
Prof. Antonio Grimaldi	ASSENTE
Ing. Despoina Karniadaki	ASSENTE
Dott. Andrea Lazzari	ASSENTE
Arch. Sergio Lembo	ASSENTE
Arch. Salvatore Lo Nardo	ASSENTE
Arch. Bortolo Mainardi	ASSENTE
Avv. Michele Mauceri	ASSENTE
Ing. Arturo Luca Montanelli	ASSENTE
Ing. Francesco Montemagno	ASSENTE
Ing. Santi Muscarà	ASSENTE
Arch. Eleni Papaleludi Melis	ASSENTE
Ing. Mauro Patti	ASSENTE
Cons. Roberto Proietti	ASSENTE
Dott. Vincenzo Ruggiero	ASSENTE
Dott. Vincenzo Sacco	ASSENTE

ID VIP 3115 – Parere art. 9 DM 150/07 - Gasdotto Albania-Italia Trans Adriatic Pipeline TAP per il trasporto di gas naturale dal Mar Caspio all'Europa Occidentale D.M. n° 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. n° 72 del 16/04/2015 – Quesito interpretativo prescrizione A.5), ultimo capoverso

Avv. Xavier Santiapichi	
Dott. Paolo Saraceno	
Dott. Franco Secchieri	
Arch. Francesca Soro	
Ing. Roberto Viviani	ASSENTE